

Allegato 4

ALLEGATO 4**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL
PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

INTERMEDIARIO: MICHELINI PAOLO

NUMERO DI ISCRIZIONE RUI IVASS: A000158565

INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione**

Assinnovation S.r.l. agisce in nome e per conto di ZURICH INSURANCE PLC

Il contratto non viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

MICHELINI PAOLO per conto di Assinnovation S.r.l. non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata

MICHELINI PAOLO per conto di Assinnovation S.r.l. non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

MICHELINI PAOLO per conto di Assinnovation S.r.l. non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione

MICHELINI PAOLO per conto di Assinnovation S.r.l. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

La natura del compenso:

Onerario corrisposto direttamente dal cliente	No
Commissione inclusa nel premio assicurativo	Sì
Altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata	No

La misura delle provvigioni percepite nel ramo RCA è esplicitata nel foglio qui allegato; il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice.

Allegato 4

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa relativa alle remunerazioni è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE	CATEGORIA VEICOLO/TIPOLOGIA CONTRATTUALE	LIVELLO PROVVISORIO*
ZURICH INSURANCE PLC	Settore autovetture motocicli ciclomotori natanti	10,00 %
ZURICH INSURANCE PLC	Tutti i restanti settori	8,00 %